

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 febbraio 2008 - Deliberazione N. 284 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Approvazione Disegno di Legge "Disciplina per l'attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" - Proposta al Consiglio Regionale (con allegati).**

**PREMESSO che:**

- La Legge regionale n.41/84 "Interventi per favorire l'agriturismo in Campania" ha disciplinato le attività agrituristiche;
- L'art. 14 comma 2 della legge n. 96 del 20 Febbraio 2006 dal titolo "Disciplina dell'agriturismo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 Marzo 2006) recita: *"le Regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa"*;

**PRESO ATTO** che risulta necessario uniformare la normativa regionale in materia di agriturismo alla normativa nazionale, mediante l'adozione di un atto legislativo teso a disciplinare l'attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo, queste ultime intese quali attività assimilate ai sensi dell'art. 12 della legge n. 96/06;

**VISTA** la proposta di disegno di legge recante "Disciplina per l'attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il Settore "Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni" dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, sulla proposta del suddetto disegno di legge ha sentito le Associazioni più rappresentative a livello regionale (Agriturst, Terra Nostra, e Turismo Verde);

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo rilasciato con nota n. 2640 del 21.06.07;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Settore Bilancio, Ragioneria e Tributi rilasciato con nota n. 84099 del 29/01/2008;

**RAVVISATA** la necessità e l'esigenza di adottare, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato disegno di legge di "Disciplina per l'attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo";

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di approvare, quale proposta al Consiglio Regionale il disegno di legge recante "Disciplina per l'attività di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere il presente atto per quanto di competenza a:
  - Consiglio Regionale;
  - A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" Settore 01 "Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori;
  - Settore Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
  - A.G.C. 11 "Sviluppo Attività Settore Primario".

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*

## RELAZIONE

### Premessa

La proposta di legge ad iniziativa del competente Settore Interventi sul Territorio agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni, “Disciplina per l’attività di agriturismo ititurismo e pescaturismo” è tesa a disciplinare la materia dell’agriturismo e le attività assimilate così come determinate dall’art 12 della Legge n. 96 del 20 febbraio 2006” Disciplina dell’agriturismo”.

Relativamente a quest’ultima legge *“per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento degli animali”*.

Di tal che ne consegue che ogni altra forma turistica esercitata in campagna, seppure in una azienda agricola, rientra in una più ampia e generica accezione di turismo rurale.

Con le disposizioni del D.Lgs. 228/01 l’attività di agriturismo viene definitivamente compresa nell’attività agricola e soggetta allo stesso regime.

L’impresa agricola ottiene finalmente il riconoscimento di impresa multifunzionale guidata dall’imprenditore agricolo considerato come soggetto in grado di contribuire a tutelare l’ambiente e intervenire sul territorio.

Viene in tal modo offerta all’agricoltore un’ulteriore opportunità per arricchire la propria qualifica di imprenditore e di renderla più adeguata ai tempi, oltre che a contribuire ad un’integrazione del reddito: condizione indispensabile per contrastare l’esodo dei territori agricoli.

La necessità di rivedere la normativa regionale sull’agriturismo (L.R.41/84), vecchia di quasi venti anni, risulta di rilevante importanza oltre che per il boom registrato dal comparto in questi anni nella Regione Campania anche per i problemi connessi all’esigenza di conformare l’esercizio delle attività di agriturismo alle più recenti disposizioni in materia di rispetto dell’ambiente, di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore.

La tipicità territoriale e la sua sostenibile qualificazione diventano, così, un rilevante elemento di diversificazione che trasforma e rinvigorisce l’offerta del turismo agrituristico sul territorio regionale.

La presente legge contribuisce ad armonizzare la disciplina legislativa regionale in materia turistica finalizzata a realizzare un efficace sistema integrato nel quadro degli interventi comunitari a favore dello sviluppo rurale. In tal modo si contribuisce ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, attraverso l’integrazione dei redditi aziendali e il miglioramento delle

condizioni di vita. L'agriturismo inoltre contribuisce ad una migliore utilizzazione del patrimonio rurale ed edilizio alla conservazione e alla tutela dell'ambiente nonché alla valorizzazione dei prodotti tipici e alla tutela e promozione delle tradizioni culturali del mondo rurale.

## **SINTESI PER ARTICOLI**

Sulla base delle suddette considerazioni i principi che hanno ispirato la formulazione della presente proposta di legge sono stati essenzialmente i seguenti:

- definizione snella e puntuale delle attività di agriturismo, svincolata dalla generica definizione di turismo rurale;
- semplificazione dell'iter amministrativo
- necessità di adottare un regolamento per l'esecuzione della stessa;
- necessità di qualificare le aziende agrituristiche;
- formazione e aggiornamento degli imprenditori agrituristici.

Il presente testo prevede 24 articoli di seguito illustrati.

### **Art. 1 Finalità**

L'articolo individua le finalità di cui alla presente legge, ed in particolare alla lettera K del comma 1 assimila le attività di pescaturismo ed ittiturismo all'agriturismo.

### **Art. 2 Definizioni**

In conformità alla legge n.96/06 enuncia le definizioni delle attività agrituristiche e di quelle assimilate.

### **Art. 3 Strutture**

Oltre alla caratterizzazione degli edifici da utilizzare per le attività agrituristiche, il comma 3 ribadisce che "lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione dalla destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli stessi"

### **Art. 4 Definizione di attività assimilate**

Introduce le definizioni delle attività assimilate all'attività agriturbistica, di pescaturismo ed ittiturismo.

### **Art. 5, Art. 6, Art. 7 - Funzioni e compiti amministrativi**

Disciplinano le competenze tra i diversi livelli di governo.

In particolare:

Sono riservati alla Regioni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) l'adozione del regolamento ;
- b) l'adozione di direttive e l'esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni delegate alle Province e ai Comuni ;
- c) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo e delle attività assimilate;
- d) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
- e) le attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione;
- f) l'istituzione dell'archivio regionale.

Sono attribuiti alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, compreso il controllo sul possesso dei requisiti inerenti la classificazione
- b) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 96/06, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomia, naturalistica e culturale dell'azienda;
- c) l'individuazione del fabbisogno di formazione per gli imprenditori agrituristici e per gli addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche.

Sono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

- a) le attività relative alle comunicazioni di inizio di attività;
- b) l'irrogazione delle sanzioni .

### **Art. 8 Esercizio delle attività agrituristiche**

Attenendosi al dettato delle legge nazionale in materia e recependo le istanze di semplificazione e di liberalizzazione che ispirano la normativa più recente è stata sostituita l'autorizzazione con la dichiarazione di inizio attività disciplinata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

### **Art. 9 Archivio**

L'articolo elimina l'Albo, previsto dalla L.R. 41/84. che rappresentava un appesantimento burocratico anche per l'amministrazione regionale. Per garantire comunque un utile monitoraggio delle imprese operanti istituisce l'Archivio regionale presso l'Assessorato regionale all'agricoltura.

### **Art. 10 Esercizio attività di pescaturismo ed ittiturismo**

Sempre nel rispetto della legge nazionale in materia e nello spirito della semplificazione e liberalizzazione prevede la dichiarazione di inizio attività disciplinata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, quale condizione per l'inizio dell'attività.

### **Art. 11 Riserva di denominazione**

Intriduce la riserva di denominazione nei termini della presente legge, con relative sanzioni per gli inadempienti.

### **Art. 12 Connessione e prevalenza**

Definisce la connessione e la prevalenza dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola ed in particolare al comma 3 fissa l'attività minima per la quale la connessione e la prevalenza risultano comunque garantite. "L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o venga data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole".

### **Art. 13 Obblighi**

Definisce gli obblighi del titolare dell'attività agrituristica nei confronti degli ospiti e delle amministrazioni.

### **Art. 14 Sanzioni amministrative**

Introduce un dettagliato e puntuale sistema sanzionatorio ed attribuisce al Comune competente il potere di irrorare sanzioni.

### **Art. 15 Norme igienico sanitarie**

Definisce i principi generali relativi agli immobili, alle attrezzature ed alla sicurezza degli ospiti e degli operatori che saranno disciplinati in dettaglio dal regolamento.

### **Art. 16 Controlli**

Individua i criteri per l'esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell'accoglienza, con modalità e tempi compatibili con lo svolgimento delle attività produttive.

### **Art. 17 Comitato**

Individua un Comitato tecnico regionale, al quale sono demandati i seguenti compiti:

- a) esprimere parere sul regolamento ;
- b) stabilire i criteri per monitorare e fornire i dati al ministero;
- c) proporre l'adozione di strumenti di comunicazione per lo scambio di esperienze sul territorio regionale;
- d) proporre attività di indagine, studio, ricerca e promozione;
- e) esprimere pareri sui criteri di concessione dei contributi a favore delle imprese agrituristiche e assimilate e sulle attività di formazione.

### **Art. 18 Formazione**

Fissa i principi generali in tema di formazione degli addetti.

### **Art. 19 Incentivi e Art.20 Interventi promozionali**

Dettagliano le tipologie e gli interventi finanziabili.

### **Art. 21 Regolamento**

Istituisce un regolamento, distinto per attività, teso a disciplinare con maggior dettaglio quanto normato nel presente testo.

### **Art. 22 Norme transitorie abrogazione**

Disciplina il passaggio dalla disciplina vigente a quella novellata.

### **Art. 23 Clausola valutativa**

Norma il flusso di informazioni verso il Consiglio regionale per consentire la valutazione dell'impatto attuativo della legge.

### **Art. 24 Disposizioni finanziarie.**

Norma i finanziamenti

## **CONCLUSIONI**

La presente proposta viene formulata per rispondere alla necessità di adeguare la norma alla L. 96/06 e agli atti di semplificazione amministrativa messi in essere dal legislatore nazionale. Contestualmente viene applicato il principio di una leale collaborazione tra gli enti chiamati all'attuazione del controllo e al sostegno di una attività, quella agrituristica e delle attività assimilate, che nella nostra regione interessa più di 700 aziende.

Fermo rimanendo che l'obiettivo principale degli operatori agricoli rimane l'incremento del reddito aziendale, per contenerne l'esodo la presente legge va incontro alle sempre più pressanti richieste di "qualità" dei fruitori, che vogliono riappropriarsi di un modo "naturale" di intendere la vita.

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

**DISCIPLINA PER L'ATTIVITÀ DI AGRITURISMO ITTITURISMO E  
PESCATURISMO**

**Art. 1**  
Finalità

1. La Regione Campania, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina, promuove e sostiene le attività agrituristiche e le attività assimilate di pescaturismo e dell'ittiturismo, al fine di favorire:

- a) lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;
- b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali per contrastare l'esodo;
- c) la creazione di nuove opportunità occupazionali con attenzione alle donne e ai giovani;
- d) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
- e) la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
- f) la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato, caratteristici e tradizionali del mondo rurale;
- g) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del mondo rurale;
- h) la promozione e lo sviluppo dei rapporti tra la città e la campagna;
- i) la funzione educativa e didattica dell'attività agricola;
- j) la costituzione di aziende agrituristiche-venatorie ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8;
- k) la promozione e lo sviluppo del pescaturismo e dell'ittiturismo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Campania:

- a) stabilisce i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi necessari all'esercizio dell'attività agriturbistica e delle attività di pescaturismo ed ittiturismo;
- b) favorisce e sostiene la promozione dell'offerta agriturbistica, di pescaturismo e di ittiturismo;
- c) sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agriturbistici, del pescaturismo e dell'ittiturismo.

**Art. 2**  
Definizione di attività di agriturismo

1. Per attività agriturbistiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
  - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
  - b) somministrare pasti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
  - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
  - d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzata alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.
4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

### **Art. 3**

#### **Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero**

1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge:
  - a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
  - b) i locali siti nella abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità;
  - c) le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza;
2. La eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1, è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti, nonché delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona.
3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali ai sensi dell'articolo 3, comma

156, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, integrato e modificato dal DPR 30 dicembre 1999 n. 536.

#### **Art. 4**

##### Definizione di pescaturismo e ittiturismo

1. Si intendono per pescaturismo e ittiturismo le attività di cui alle lettere a) e b) esercitate da pescatori professionisti singoli o associati, e connessi a quelli di pesca, purchè non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impegnate nell'attività ittica esercitata:
  - a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazione da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;
  - b) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura di pesca nella disponibilità dell'imprenditore ittico, sinteticamente denominate ittiturismo
2. Il regolamento di cui all'articolo 21, di seguito denominato regolamento, fissa i parametri per la definizione del rapporto di connessione e prevalenza dell'attività di pesca rispetto all'attività di pescaturismo.

#### **Art. 5**

##### Funzioni e compiti amministrativi della Regione

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
  - a) l'adozione del regolamento di cui all'art 21;
  - b) l'adozione di direttive e l'esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni conferite alle Province e ai Comuni di cui agli articoli 6 e 7;
  - c) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo, di cui all'articolo 19;
  - d) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali
  - e) le attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione;
  - f) l'istituzione dell'archivio regionale.

#### **Art. 6**

##### Funzioni e compiti amministrativi delle Province

1. Sono attribuiti alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
  - a) la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, compreso il controllo sul possesso dei requisiti inerenti la classificazione di cui all'articolo 5, lett. d;

- b) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomia, naturalistica e culturale dell'accoglienza;
- c) l'individuazione del fabbisogno di formazione per gli imprenditori agrituristiche e per gli addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche;
- d) l'aggiornamento delle tabelle di cui all'allegato B della presente legge.

### **Art. 7**

#### Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni

1. Sono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
  - a) le attività relative alle dichiarazioni di inizio di attività;
  - b) l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 14.

### **Art. 8**

#### Esercizio dell'attività agriturbistica

1. Gli imprenditori agricoli, che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agriturbistica la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati:
  - a) relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull'azienda agricola e sulle attività agriturbistiche proposte, che accerta il rapporto di connessione delle attività agriturbistiche e la prevalenza dell'attività agricola di cui all'articolo 12;
  - b) possesso dell'idoneità sanitaria per l'esercizio delle attività agriturbistiche di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155;
  - c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 della legge n. 96/2006;
  - d) titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;
  - e) possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;
  - f) rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia;
  - g) documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. con data di inizio attività, partita iva e codice fiscale;
  - h) visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare ad uso agriturbistico. I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e già accatastati alla categoria "rurale" o alla categoria "D10" o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari, di aggiornamento catastale;
  - i) elaborati grafici, in scala 1:100 dei locali e delle aree da destinare ad uso agriturbistico. Ai sensi dell'articolo 3 del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228, alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agriturbistiche sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;
  - j) planimetria generale delle superfici aziendali con l'ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e relativa destinazione d'uso;
  - k) parere favorevole dell'ASL competente per territorio relativo ai locali da adibire all'attività. In particolare, l'Autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale e di

autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

2. L'attività agrituristica può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attività al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'imprenditore ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione.
3. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal Comune.
4. Se il richiedente è persona giuridica, oltre ai documenti sopra elencati, sono allegati:
  - a) atto costitutivo e statuto;
  - b) certificato di vigenza e fallimentare;
  - c) deliberazione del Consiglio di amministrazione che approva il progetto di attività agrituristica e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.
5. Se il richiedente intende intraprendere un'attività per un numero di ospiti non superiore a dieci deve allegare la documentazione di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), j).
6. Non possono esercitare l'attività agrituristica, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
  - a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, nel triennio, condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;
  - b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
7. Il Comune provvede a trasmettere, anche per via telematica, copia della dichiarazione di inizio attività e i provvedimenti adottati alla provincia e all'ufficio regionale competente.

### **Art. 9**

#### Archivio regionale

1. Presso l'Assessorato regionale all'agricoltura è istituito l'Archivio regionale delle aziende agrituristiche e delle attività assimilate a fini di monitoraggio e per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 96/2006.
2. L'archivio regionale cura l'elaborazione dei dati per la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 23.
3. Le modalità di tenuta dell'Archivio sono disciplinate dal regolamento.

## **Art. 10**

### Esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo

1. Fatte salve le competenze delle autorità preposte alla sicurezza della navigazione, l'attività di pescaturismo è esercitata previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati:
  - a) relazione tecnico economica redatta da tecnico abilitato che accerta il rapporto di prevalenza e di connessione con l'attività di pesca;
  - b) autorizzazione all'esercizio del pescaturismo rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
  - c) iscrizione nel registro dei pescatori marittimi presso le competenti Capitanerie di Porto
  - d) documentazione di cui alle lettere c,e,f,g, dell'articolo 8, comma 1.

L'attività di ittiturismo è esercitata previa dichiarazione di inizio attività presentata al Comune competente alla quale sono allegati :

- e) iscrizione nel registro dei pescatori marittimi presso le competenti Capitanerie di Porto
  - f) documentazione di cui all' 8, comma 1 così come rivisti dallo specifico regolamento di cui all'art. 21.
2. All'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo di cui all'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della presente legge.

## **Art. 11**

### Riserva di denominazione

1. L'uso delle denominazioni agriturismo, pescaturismo, ittiturismo e dei termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività svolte ai sensi della presente legge.

## **Art. 12**

### Connessione e prevalenza

1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola, che rimane prevalente.
2. Ai fini della presente legge, il carattere di prevalenza dell'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica sulla base delle tabelle di cui al comma 5.
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.
4. La connessione dell'attività agrituristica si realizza quando l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, è idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento.

5. Le tabelle tempo-lavoro sono individuate dal regolamento e sono aggiornate ogni tre anni. Gli aggiornamenti sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 17.

### **Art. 13**

#### **Obblighi degli operatori agrituristici e assimilati**

1. Gli operatori agrituristici e assimilati sono tenuti:
  - a) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura e, se intende procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio, la durata di detta chiusura;
  - b) ad esporre al pubblico una tabella indicante i servizi offerti;
  - c) ad osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza;
  - d) a comunicare al Comune qualsiasi variazione dell'attività, entro quindici giorni dalla variazione medesima, confermando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge;
  - e) a somministrare alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.

### **Art. 14**

#### **Sanzioni Amministrative**

1. L'imprenditore che esercita l'attività di agriturismo, di pescaturismo e di ittiturismo in violazione dell'articolo 8, commi 1,2,4,5, e 6, e dell'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 a 3.000,00 euro ed alla chiusura dell'attività.
2. Chiunque utilizza le denominazioni di cui all'articolo 11, ovvero utilizza denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, ovvero viola i criteri di classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
3. L'imprenditore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
  - a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al Comune;
  - b) omessa comunicazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) ed d);
  - c) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);
  - d) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione della tabella di cui all'articolo 13 comma 1, lettera b).
4. Alle violazioni previste nel regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 1000,00 euro.
5. Nel caso di più violazioni di disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento e nel caso di reiterazione delle violazioni si applicano gli articoli 8 e 8 bis della legge 24 novembre 1981, n.689.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comune competente che introita i relativi proventi.
7. L'irrogazione delle sanzioni è disposta in osservanza della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

8. Sono fatte salve le sanzioni di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali.

### **Art. 15**

#### Norme igienico-sanitarie

1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e delle quantità delle produzioni al fine del rilascio della autorizzazione.
5. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, può essere consentito l'uso della cucina domestica.
6. Il regolamento di cui alla presente legge, disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica.

### **Art. 16**

#### Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche e assimilate

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, i presidenti delle Province e i sindaci possono promuovere la stipulazione di intese fra le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell'accoglienza.
2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono che i controlli sono svolti con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione.
3. I controlli sono svolti, anche a campione, per la scelta del quale saranno prese in considerazione segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e sono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, alle amministrazioni competenti.
4. Copia delle intese di cui al comma 1 sono comunicate, anche per via telematica, all'ufficio regionale competente.

### **Art. 17**

#### Comitato tecnico regionale per l'agriturismo e le attività assimilate

1. È istituito, presso la Giunta regionale, Assessorato all'agricoltura, quale organo consultivo in materia di agriturismo, il Comitato tecnico regionale per l'agriturismo e le attività assimilate, di seguito denominato Comitato Tecnico regionale, costituito da:

- a) il dirigente del settore competente in materia di agriturismo o suo delegato che lo presiede;
  - b) il dirigente del settore foreste, caccia e pesca;
  - c) un dirigente dell'assessorato all'urbanistica, politiche del territorio, edilizia pubblica e abitativa;
  - d) un dirigente dell'assessorato alla sanità;
  - e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - f) due rappresentanti designati dalle Organizzazioni professionali agricole e degli imprenditori ittici maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - g) un rappresentante dell'ANCI designato dall'associazione;
  - h) un rappresentante designato da ciascuna delle province;
  - i) un funzionario dell' assessorato all'agricoltura, con funzioni di segretario.
2. Il Comitato Tecnico Regionale svolge i seguenti compiti:
- a) esprime parere sul regolamento di cui all'articolo 21;
  - b) stabilisce i criteri per monitorare e fornire i dati per il rapporto annuale di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 96/2006;
  - c) propone l'adozione di strumenti di comunicazione per lo scambio di esperienze sul territorio regionale;
  - d) propone attività di indagine, studio, ricerca e promozione;
  - e) esprime pareri sui criteri di concessione dei contributi a favore delle imprese agrituristiche e assimilate e sulle attività di formazione.
3. Il Comitato Tecnico Regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è insediato quando sono stati nominati i due terzi dei componenti; le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

### **Art. 18**

#### Formazione .

1. La Regione, in collaborazione con le Province e con le associazioni degli operatori agrituristici e delle attività assimilate sostiene lo sviluppo delle attività di cui alla presente legge anche attraverso attività di formazione professionale.

### **Art. 19**

#### Iniziative ammesse a incentivi

1. Alle imprese singole o associate che esercitano l'attività agrituristica e le attività assimilate si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.
2. Per l'attuazione delle finalità della presente legge possono essere ammesse a beneficio le seguenti iniziative:
  - a) il recupero, il riattamento, il risanamento conservativo, la riqualificazione funzionale di edifici, alloggi e locali, da destinare ad attività agrituristica;
  - b) il recupero ed il restauro nonchè l'acquisto dell'arredamento per i locali da destinare all'accoglienza, alla ristorazione, all'esposizione, consumo, vendita dei prodotti;

- c) la realizzazione di microimpianti per la lavorazione ovvero la trasformazione dei prodotti agricoli aziendali;
- d) l'allestimento delle aree di sosta per i campeggiatori;
- e) la realizzazione d'impianti ed aree attrezzate per le attività ricreative, didattiche, culturali e sportive ivi compresi i percorsi aziendali, i recinti per l'equiturismo;
- f) le costruzioni ex-novo di servizi igienico sanitari per l'agricampeggio;
- g) il miglioramento dell'accessibilità e viabilità aziendale, ivi compresa la realizzazione di aree di sosta;
- h) la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative, da utilizzare esclusivamente in azienda ad uso agrituristico;
- i) l'acquisto di cavalli da sella ed altri animali con le connesse strutture ed attrezzature;
- j) realizzazione di impianti ad uso collettivo.

Per l'ittiturismo e la pesca turismo:

- k) il recupero, il riattamento, il risanamento conservativo, la riqualificazione funzionale di edifici, alloggi e locali, senza aumento volumetrico, da destinare di ititurismo e alle attività di accoglienza, ristorazione, esposizione, consumo e vendita dei prodotti;
- l) l'installazione e il miglioramento delle opere fognarie, igienico-sanitarie, idriche, termiche, elettriche e telefoniche, ivi compreso l'allacciamento all'utenza pubblica entro il limite di 1 Km e per il miglioramento dell'accessibilità a servizio di strutture destinate all'ittiturismo;
- m) la realizzazione di microimpianti per la lavorazione e/o trasformazione dei prodotti ittici;
- n) la realizzazione di aree attrezzate per le attività ricreative, didattiche, culturali e sportive presso locali destinati all'ittiturismo
- o) la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative;
- p) l'adeguamento di barche nel rispetto di tutte le disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti e l'acquisto di attrezzature per l'attività di pescaturismo.
- q) l'acquisto di imbarcazioni da pesca, regolarmente iscritta allo schedario comunitario delle navi da pesca da destinare al pescaturismo a pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrino di esercitare da almeno 5 anni la professione di pescatore o possono dimostrare una formazione professionale equivalente. Il trasferimento della proprietà non può aver luogo nell'ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela;
- r) la creazione di strutture a supporto delle attività turistiche connesse alle attività di pesca ed acquacoltura ed alla qualificazione dei luoghi e dei servizi presenti;
- s) l'acquisto di mezzi da trasporto (navette) a servizio delle attività di ititurismo.
- t) ogni altro intervento compatibile con la normativa nazionale e comunitaria in materia di pesca.

## **Art. 20**

### **Interventi promozionali**

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentativi a livello regionale può finanziare:
  - a) manifestazioni, campagne pubblicitarie, soggiorni di vacanze ovvero di lavoro a scopo divulgativo per la valorizzazione dell'ambiente e delle tradizioni del mondo rurale e dei prodotti tipici regionali e biologici, anche di concerto con il programma promozionale dell'assessorato al turismo;
  - b) sistemi informatici di presentazione, promozione e commercializzazione, in Italia e all'estero, dell'offerta agrituristica.

### **Art. 21**

#### Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il Comitato tecnico regionale, adotta uno o più regolamenti di attuazione della presente legge, nel quale sono disciplinati:
  - a) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
  - b) individuazione della quota di prodotti propri e di quelli acquistati tramite normali canali commerciali ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 96/2006;
  - c) i criteri per l'accertamento del rapporto di connessione delle attività agrituristiche e le tabelle lavoro di cui all'articolo 12, comma 5;
  - d) norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi delle strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero;
  - e) le disposizioni igienico-sanitarie relative agli immobili e alle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche, nel rispetto della normativa vigente; le disposizioni igienico-sanitarie per la somministrazione e la preparazione dei pasti, nel rispetto della normativa vigente;
  - f) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda;
  - g) i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti;
  - h) le disposizioni per la conduzione delle piscine;
  - i) i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di preparazione per l'attività agriturbistica e delle attività assimilate.

### **Art. 22**

#### Norme transitorie, abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la legge regionale 28 agosto 1984, n. 41.
2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente.

### **Art. 23**

#### Clausola valutativa

1. Entro il trenta giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione comprendente:
  - a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
  - b) dati relativi all'attività di controllo di cui all'articolo 16 svolta dagli enti competenti;
  - c) l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;
  - d) dati relativi al numero degli esercizi in attività;

- e) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche;
- f) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche per le quali è stato necessario effettuare interventi di recupero ovvero di restauro;
- g) dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;
- h) dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;
- i) la qualità e quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse.
- j) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge.
- k) analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge, con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei comuni rurali.

#### **Art. 24**

##### Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti per l'attuazione della presente legge, si fa fronte a valere sulla misura 3.1.1 "Diversificazione in attività non agricole" del PSR della Regione Campania approvato dalla C.E. in data 24.10.2007, per l'intero periodo 2007-2015 e per un importo pari a euro 33.962.894,00, e sulla misura 3.3.1 "Formazione ed Informazione" del PSR della Regione Campania per un importo pari a euro 480.000,00.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della regione Campania.